



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 473 della seduta del 24 NOV. 2015 2015.

Oggetto: Disegno di legge "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali" - integrazioni alla Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale: ~~Dr. Giuseppe BIANCO~~
IL DIRIGENTE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
Carmela Barbalace	Componente	X	
Roberto Musmanno	Componente	X	
Antonella Rizzo	Componente		X
Federica Roccisano	Componente	X	
Franco Rossi	Componente	X	
Francesco Russo	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale ~~Avv. Francesca Palumbo~~
IL DIRIGENTE

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prov. n. 52957 del 20.11.15
Classificazione 01.15.01

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che:

- risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società partecipate e consorzi, e che, pertanto, appare necessario disporre il differimento dei termini predetti;
- a tal fine, con Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 è stato approvato un disegno di legge, allegato alla medesima deliberazione, recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali";
- il predetto disegno di legge è stato trasmesso al Consiglio regionale e dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 80/10^>;

RITENUTO opportuno integrare la succitata Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 con un nuovo testo del disegno di legge predetto - allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa - riformulato in maniera più dettagliata mediante la specificazione dei termini di legge oggetto di differimento;

VISTI gli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di integrare la succitata Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 presentando al Consiglio regionale una nuova formulazione del disegno di legge recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali", di cui all'allegato *sub* "A" – sostitutivo di quello allegato alla Delibera G.R. n. 341/2015 - unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE


IL DIRIGENTE
Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26 NOV. 2015 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N°... pagine 43 ALL.
Catanzaro, 26 NOV. 2015



Disegno di legge:

"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di società partecipate dalla Regione Calabria e differimento dei relativi termini)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), è così modificato:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente: <<13. Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016.>>;

b) il comma 14 è sostituito dai seguenti: <<14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016.

14bis. Entro il termine del 31 marzo 2016 deve, in ogni caso, essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e pubblicata sul sito internet della Regione Calabria, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)>>;

c) al comma 15 le parole <<precedente comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 14>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti sub-regionali e differimento dei relativi termini)

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) sono abrogati i commi 10, 11, 12 e 13.

2. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, devono essere conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge sono affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. La Giunta regionale attribuisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, e individuati tra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 devono essere concluse entro sei mesi dall'attribuzione dell'incarico di cui al medesimo comma.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 473 DEL 24 NOVEMBRE 2015

Disegno di legge: *"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"* – integrazioni alla Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015.

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante *"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"*.

Con tale proposta si intende integrare il disegno di legge approvato con la Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 - già trasmesso al Consiglio regionale e dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 80/10^> - mediante un nuovo testo riformulato in maniera più dettagliata e contenente la specificazione dei termini di legge oggetto di differimento. Si evidenzia, al riguardo, l'opportunità di un esame abbinato della presente proposta e della succitata n. 80/10^.

* * * * *

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge in questione prevede la modifica del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Con tale modifica il termine, contemplato dalla succitata disposizione, entro il quale deve essere redatto il bilancio finale di liquidazione della Somesa s.r.l. (erroneamente indicata nel comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, come S.p.A.), partecipata al 50% dalla Regione Calabria, viene differito dal 31 luglio 2015 al 31 marzo 2016 (la norma in questione fa riferimento anche alla Comac s.r.l. - ma tale previsione è da considerarsi, ormai, superata atteso che detta società è stata dichiarata fallita - e alla Sial servizi S.p.A., partecipata al 100% dalla Regione Calabria, la cui procedura di



liquidazione è di imminente conclusione).

Viene, altresì, differito dal 31 luglio 2015 al 31 marzo 2016 il termine, previsto dal comma 14 del succitato articolo 1 l.r. n. 11/2015, entro il quale deve essere attuato il piano di riordino societario di cui alla Delibera G.R. n. 89 del 31 marzo 2015.

Con l'introduzione, inoltre, del comma 14 *bis* nel medesimo articolo 1, si ribadisce che, in ogni caso, entro il 31 marzo 2016 devono essere effettuate la trasmissione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e la pubblicazione sul sito istituzionale, della relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

* * * * *

L'**articolo 2** del disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in relazione ai termini di conclusione delle procedure, ivi previste, di liquidazione di enti sub-regionali.

In particolare, al comma 1 è prevista l'abrogazione dei commi da 10 a 13 del citato articolo 2 l.r. n. 11/2015, il cui contenuto viene riformulato nei successivi commi con le seguenti modalità:

- comma 2: la procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (l'articolo 2, comma 10, della l.r. n. 11/2015 prevede attualmente il termine del 31 luglio 2015)

- comma 3: l'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, devono essere conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (l'articolo 2, commi 10 e 13, della l.r. n. 11/2015 prevede attualmente il termine del 31 luglio 2015).

Deve precisarsi che l'articolo 2 della l.r. n. 11/2015 contempla, altresì, al comma 10, un termine per la conclusione della liquidazione dell'Azienda per lo sviluppo e i servizi in agricoltura (ARSSA). Si segnala, al riguardo, che con Delibera G.R. n. 402 del 13 ottobre 2015, è stato trasmesso al Consiglio regionale un disegno di legge, dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 87/10^>, recante <modifica e integrazione delle leggi regionali n. 10/2000, 66/2012 e 8/2003 (articolo 13, comma 2) concernenti l'ARSSA>. Tale disegno di legge prevede una specifica disciplina della liquidazione dell'ARSSA, alla quale si fa rinvio.

Il medesimo articolo 2 della l.r. n. 11/2015 contempla, inoltre, al comma 12, un termine per la conclusione dell'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP). Si segnala, ulteriormente, al riguardo, che con Delibera G.R. n. 398 del 13 ottobre 2015, è stato trasmesso al Consiglio



regionale un disegno di legge, dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 92/10^>, recante <modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24>. Tale disegno di legge prevede una specifica disciplina dell'accorpamento delle ATERP, e della costituzione di un'unica Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, alla quale si fa rinvio.

Per quanto, infine, concerne la procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), contemplata dal comma 10 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2015, essa è di imminente conclusione e non viene, pertanto, inclusa nel differimento di termini in questione.

* * * * *

Nell'**articolo 3** del disegno di legge si dispone che gli incarichi di cui all'articolo 2 siano affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi.

* * * * *

L'**articolo 4** del disegno di legge contiene, inoltre, disposizioni in ordine alle procedure di liquidazione delle comunità montane, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, prevedendo che:

- la Giunta regionale attribuisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, e individuati tra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi.

- tali procedure di liquidazione devono essere concluse entro sei mesi dall'attribuzione dell'incarico predetto.


* * * * *

L'**articolo 5** del disegno di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, gli incarichi contemplati nel testo normativo proposto devono essere affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali, essendo dipendenti dell'Amministrazione regionale, espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Quanto agli oneri relativi alla procedura di liquidazione di cui all'articolo 1, essi gravano sulla gestione liquidatoria.

* * * * *

Infine, l'**articolo 6** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____ 



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 473 DEL 24 NOVEMBRE 2015

Disegno di legge: Disegno di legge "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali" – Integrazioni alla Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge in epigrafe (per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B") recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali".

Con tale proposta si intende integrare il disegno di legge approvato con la Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 - già trasmesso al Consiglio regionale e dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 80/10^> - mediante un nuovo testo riformulato in maniera più dettagliata e contenente la specificazione dei termini di legge oggetto di differimento.

L'articolo 5 del disegno di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, gli incarichi contemplati nel testo normativo proposto devono essere affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali, essendo dipendenti dell'Amministrazione regionale, espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Quanto agli oneri relativi alla procedura di liquidazione di cui all'articolo 1, essi gravano sulla gestione liquidatoria.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)